



COMUNE DI CHIARANO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.7.2026

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 7- Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n.199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 fino al 31.12.2023, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a. Un'ingiunzione di pagamento emessa entro la data del 31.12.2025;
 - b. Un accertamento divenuto esecutivo entro la data del 31.12.2025;
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna alla Corte dei Conti.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale.
2. Il concessionario, entro il termine del 15 ottobre 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
3. I debitori, entro il termine del 15 dicembre 2026 dalla comunicazione da parte del concessionario delle somme dovute ai fini della definizione, comunicano le modalità di pagamento con cui intendono assolvere debiti rientranti nella definizione agevolata: unica soluzione o soluzione rateizzata.

4. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 marzo 2027 oppure con la rateizzazione di seguito indicata:
- | | | |
|-----------|---------------------|--------------------------|
| Fino a €. | 3.000,00 | nessuna rateizzazione |
| Da €. | 3.000,01 fino a €. | 6.000,00 fino a 6 rate |
| Da €. | 6.000,01 fino a €. | 10.000,00 fino a 10 rate |
| Da €. | 10.000,01 fino a €. | 20.000,00 fino a 20 rate |
| Da €. | 20.000,01 fino a €. | 50.000,00 fino a 40 rate |
| Oltre €. | 50.000,01 | massimo 54 rate |
- di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2027 e delle successive alla fine di ciascun mese.
5. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 31 marzo 2027 gli interessi al tasso previsto ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ovvero il tasso legale).
6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancor in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazioni

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune e/o concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 2, comma 2, in tal caso, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'art. 3, comma, 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dal primo gennaio 2027 ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima rata o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del comune della rinuncia al ricorso e accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata in riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con la compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.